



COMUNE DI MORGANO

PROVINCIA DI TREVISO

sede municipale BADOERE

REGOLAMENTO DELLA "FIERA-MERCATO DEI TROVAROBE"

(ai sensi art. 27 c. 1 lettera d del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114)

Art. 1

TIPOLOGIA DELLA FIERA-MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato in tema di antiquariato e collezionismo su aree pubbliche istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 31.12.1986 e successive modificazioni, denominato "**Fiera-Mercato dei Trovarobe**".
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, dalla Legge della Regione del Veneto 06.04.2001, n. 10 e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale 20.07.2001, n.1902 e 09.11.2001, n. 2956, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il mercato, secondo la definizione prevista dall'art. 7 della L.R. n. 10/2001 è a merceologia esclusiva, essendo ammesse soltanto le seguenti merceologie:
oggetti di antiquariato, libri, francobolli, monete e medaglie ed affini, oggettistica e collezionismo purchè non contrastanti con lo spirito della manifestazione.
Agli effetti del presente regolamento s'intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento, con rispetto del settore denominato "modernariato".
E' comunque vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d'epoca e oggetti attualmente in produzione.
4. La Fiera-Mercato si svolge nell'area situata all'interno della Piazza Indipendenza - Località Badoere ed è suddivisa in:
 - spazio espositivo riservato agli operatori professionali;
 - spazio espositivo riservato agli operatori non professionali.
5. In occasione delle edizioni del mercato, potranno essere rilasciate, in aree appositamente individuate in accordo con il Settore Polizia Municipale, occupazioni di suolo ad operatori di commercio su aree pubbliche in possesso di idonea autorizzazione, per l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o associazioni di carattere benefico previste dall' art. 52 comma 17 della Legge 28.12.2001, n. 448 in possesso di autorizzazione temporanea di vendita, al fine di consentire un miglior servizio agli operatori commerciali e ai frequentatori della fiera-mercato.

Art. 2

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato è a cadenza mensile ed ha luogo la prima domenica del mese, ad eccezione del mese di agosto.
2. l' orario di vendita è stabilito, tenuto conto degli indirizzi indicati nell'art. 13 della L.R. n. 10/2001, come segue:
 - Orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale:dalle ore **7.00** alle ore **8.00**
 - Orario di scarico ed approntamento banchi:dalle ore **8.00** alle ore **9.00**

- Ricarico delle merci e rimozione banchi:

Periodo invernale (ottobre-marzo): non prima delle ore **17.00** e non oltre l'orario di apertura.

Periodo estivo (aprile-settembre) : non prima delle ore **18.00** e non oltre l'orario di apertura.

L'abbandono anticipato del posteggio potrà essere concesso solo in casi particolari previa autorizzazione del personale addetto alla vigilanza.

- Il titolare della concessione avrà diritto al posteggio assegnato purchè arrivi entro le ore **8.00**.

- Orario di apertura al pubblico:

Periodo invernale (ottobre-marzo):.....dalle ore **8.00** alle ore **19.00**

Periodo estivo (aprile-settembre):dalle ore **8.00** alle ore **20.00**

Gli "spuntisti" (operatori professionali e non professionali) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di cui ai successivi artt. 12 e 13 , dalle ore **7.00** alle ore **8.00**.

Art. 3

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge all'interno della Piazza Indipendenza sita in Località Badoere, nell'area individuata nella planimetria allegata al presente regolamento, nella quale sono evidenziati in particolare:
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche distinta in:
 - spazi espositivi destinati agli operatori non professionali (c.d. hobbisti) in possesso di tesserino di cui all'art. 9 L.R. n. 10 del 6.4.2001.
 - spazi espositivi destinati agli operatori professionali in possesso di autorizzazione di cui all'art. 3 L.R. n. 10 del 6.4.2001,
 - b) il totale comprendente n. **136** posteggi , aventi una superficie individuale di mq. 12 (ml. 4x3), suddivisi in:
 - n. **116** posteggi riservati agli operatori professionali.
 - n. **20** posteggi riservati agli operatori non professionali (c.d. hobbisti).
 - c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.

Art. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul B.U.R., l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare (punto 1 lettera c del.reg. n. 2956/2001).
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, i vincoli di carattere merceologico ed i criteri di concessione dei posteggi.
3. Entro i trenta giorni successivi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, gli interessati possono presentare domanda di rilascio di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A" , di cui all'art. 28 comma 1, lett. a) - del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente possono chiedere la relativa concessione di posteggio. Ciascun operatore, nell'ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi (art. 3 punto 4 L.R. n. 10/2001).
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità (Parte II° punto 1 del.reg. n.1902/2001):
 - a) - maggiore numero di presenze maturate nel mercato effettuate come operatore precario dal soggetto che fa domanda e , in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente e riferibili ad un'unica autorizzazione;

- b) - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) - ordine cronologico di presentazione della domanda. Le domande inviate tramite raccomandata A.R. si ha riguardo il timbro postale di spedizione.
5. La concessione di posteggio ha durata decennale (art. 28 D.Lgs. 114/1998) ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.
6. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette:
- a)- al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa o tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (COSAP) nella misura stabilita dal Regolamento Comunale vigente;
 - b)- nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori, quota che di anno in anno, sentita la Commissione Comunale per la Fiera-Mercato, sarà determinata dall'Amministrazione Comunale.
- I relativi versamenti, fatte salve le quote giornalmente riscosse, dovranno essere effettuati in due distinte soluzioni su appositi bollettini di conto corrente postali intestati al Comune di Morgano, entro i seguenti termini:
- C.O.S.A.P. da versare entro **il 31 dicembre di ogni anno;**
 - COSTO SERVIZI da versare entro **il 31 marzo di ogni anno;**
7. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
- a) - rinuncia del titolare;
 - b) - revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore (art. 5 c. 3 L.R. n.10/2001);
 - c) - revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 (quattro) edizioni di mercato per anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare (art. 29 c. 4 lettera b D.Lgs. 114/98), giustificati come previsto al successivo art. 11;
 - d) - revoca dell'autorizzazione amministrativa (tipo a);
 - e) - mancato pagamento annuale del Canone O.S.A.P e Costo Servizi come previsto al precedente punto 6.
8. L'autorizzazione amministrativa è revocata (art. 29 c.4 D.Lgs. 114/1998 - art. 5 L.R. n. 10/2001):
- a) - nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 c.2 del D.Lgs 114/1998;
 - b) - nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione salvo proroga non superiore a sei mesi (artt. 5-6 L.R. n. 10/2001) in caso di comprovata necessità;
 - c) - nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato al precedente punto 7;
 - d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art. 7;
9. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'art. 28, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 citato nell'art.3 L.R. 06.04.2001, n. 10, per i posteggi destinati agli operatori professionali, verrà effettuato a coloro che ne facciano richiesta entro il **31 ottobre 2002** e che avrebbero diritto ad occupare quel posteggio secondo le regole e le priorità stabilite dal precedente Regolamento della manifestazione approvato con delibera C.C. n. 41 del 31.07.1997. (del.reg. n. 2956/2001 punto C1)

Art. 5

SOPPRESSIONE O MODIFICA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 17 del presente regolamento, può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato, ha diritto di ottenere un altro posteggio all'interno dell'area in cui si svolge la Fiera-Mercato dei Trovarobe. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art.5, comma 1, lettera b, della Legge Regionale n. 10/2001, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
3. Per motivi di pubblica utilità (lavori di manutenzione straordinaria della Piazza Indipendenza - sede della Fiera-Mercato dei Trovarobe) le aree attrezzate di cui al precedente art. 3, possono essere temporaneamente trasferite in altre analoghe nel territorio comunale. L'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare tutti i servizi esistenti. Per conto ai titolari delle Concessioni/autorizzazioni nulla è dovuto per eventuali disagi.

Art. 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER OMESSO PAGAMENTO DEI TRIBUTI (COSAP-COSTO SERVIZI)

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone di cui all'art.4 punto 6), dopo che l'Ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di Legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 4 punto 7 e 8 ai fini della revoca della concessione e dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 7

SUBINGRESSO

(art. 6 L.R. n.10/2001)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) - l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) - il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (Parte II° punto 1 del.reg. 1902/2001).
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato comunicazione regolare e completa di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "de cuius" per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve chiedere la volturazione dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Entro lo stesso termine può cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzativi, su richiesta/comunicazione sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 8

SCAMBIO DI POSTEGGI

(parte II° punto 1 del.reg. n. 1902/2001)

1. Le domande di scambio di posteggio possono essere presentate congiuntamente o separatamente

- dagli operatori interessati, dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
2. Le nuove concessioni di posteggio avranno scadenza pari a quella dei titoli ritirati.

Art.9

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Il Comune , ai sensi di quanto disposto dalla del. reg. 1902/2001, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare i 32 mq. (mq. 16x2).
2. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 comporta l'ulteriore pagamento degli oneri previsti nell'art. 4 punto 6 del presente regolamento e la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata.
3. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1.
4. In caso di ampliamento della superficie di uno o più posteggi si procede alla modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

Art. 10

TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA DEGLI OPERATORI E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria della Fiera - mercato con l'indicazione dei posteggi, distinti per gli operatori professionali e per operatori non professionali, appositamente numerati nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta degli operatori) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessione di posteggi, revoche e subingressi aggiorna, di norma a cadenza bimestrale, la graduatoria dei titolari di posteggio.

Art. 11

ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'art. 2 del presente regolamento non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonino il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2, salvo il caso di gravi intemperie.
3. Ai fini dell'art. 29 c. 4 lett.b) del D. Lgs. 114/98, non sono conteggiati:
 - a)- l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, purchè entro 15 giorni successivi sia presentata idonea documentazione o in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per causa di forza maggiore adeguatamente documentata. Le assenze per motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
 - b) - Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chiedi la sospensione dell'autorizzazione.
 - c)- l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori della Fiera- mercato.
 - d)- la mancata partecipazione di edizioni che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 12

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art. 28 c.11 D.Lgs. 114/98 - Parte III° punto 6 del. reg. n.1902/2001)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari entro le ore 8.00, vengono assegnati per ciascuna edizione, a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo "a" rilasciata da un Comune della Regione del Veneto o di tipo "b" rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che abbiano compilato domanda di partecipazione alla Fiera- Mercato da presentare annualmente al Sindaco del Comune di Morgano su apposito modello predisposto dall'ufficio commercio.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata da numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio. (art. 27 c.1 lett. f D.Lgs. 114/98). Lo spuntista per ottenere la presenza, non può assentarsi sino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore.
5. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, esclusivamente l'autorizzazione originale.
6. Nell'ambito della Fiera-mercato:
 - l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - a) - non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - b) - se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante;
7. Le presenze sulla Fiera-mercato e la graduatoria degli spuntisti sono effettuate dalla Polizia municipale con cadenza mensile.
8. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per due anni consecutivi comporta il conseguente azzerramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti all'art. 11 del presente Regolamento.
10. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal **1° gennaio 2003**, sulla base delle mancate presenze del biennio precedente.

Art. 13

ASSEGNAZIONE POSTEGGI AD OPERATORI NON PROFESSIONALI (C.D. HOBBISTI) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art.9 L.R. 6.4.2001 n.10 - del.reg. n. 2956/2001)

1. L'assegnazione dei posteggi negli appositi spazi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, vengono assegnati per ciascuna edizione, a titolari di tesserino previsto dall'art. 9 L.R. n. 10/2001 valido per l'anno in corso, contenente le generalità, la fotografia, oltre ai sei spazi per la vidimazione, che

abbiano presentato domanda di partecipazione alla Fiera-mercato al Sindaco del Comune di Morgano su apposito modello predisposto dall'ufficio commercio.

2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine:
 - a) - al richiedente con il minor numero di presenze nella Fiera-Mercato nell'anno in corso;
 - b) - oppure nell'anno precedente ove quello in corso non si sia svolto alcuna edizione della Fiera-Mercato;
 - c) - in subordine, si procederà mediante sorteggio.
3. I posteggi non occupati nell'area destinata agli operatori non professionali non potranno essere assegnati agli operatori professionali.
4. La graduatoria degli operatori non professionali ha validità annuale e pertanto scade il 31 dicembre di ogni anno.
5. La ripetuta partecipazione alla Fiera-Mercato non crea in capo al (c.d. hobbista) alcun diritto di priorità.
6. L'operatore non professionale ammesso a partecipare alla Fiera-mercato deve essere presente nel posteggio giornaliero assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo per brevi periodi. (punto B del. reg. 2956/2001).
7. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D. Lgs. n.114/98.
8. Gli operatori dovranno esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.
9. Gli operatori dovranno vendere beni di valore non superiore ciascuno ad Euro 258,23 (L.500.000); Tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale del Veneto sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
10. Non si applicano agli operatori non professionali, secondo quanto dispone anche una nota del Ministero dell'Interno del 1995, le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 (dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Art. 14

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Sindaco o ove previsto il Responsabile del Servizio del settore Polizia Municipale con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla Fiera-mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della manifestazione è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale e in un raggio di metri 500.

Art. 15

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente attrezzato, delimitato ed indicato nella concessione di posteggio. Per i posteggi ubicati all'esterno del porticato, l'operatore dovrà utilizzare l'ombrello+punto luce appositamente predisposto dall'Amministrazione Comunale.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare presso il posteggio assegnato per il tempo necessario di scarico - carico ed approntamento dei banchi, successivamente dovranno essere portati presso gli appositi parcheggi a loro riservati.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 16

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. (Parte III° c. 6 del.reg. 1902/2001).
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo, sul modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, contenente i dati identificativi e il numero del posteggio.
3. Ai sensi dell'art. 128 del T.U.L.P.S. , l'operatore ha l'obbligo della tenuta del registro di cui all'art. 247 del Regolamento di detto Testo Unico. Nel registro devono essere indicati, senza spazi in bianco, il nome, il cognome, e domicilio dei venditori e dei compratori, la date delle operazioni, la specie della merce comperata o venduta ed il prezzo pattuito.
4. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
7. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
8. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
9. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie.
10. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Art. 17

COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELLA FIERA-MERCATO

1. Sul rispetto del presente Regolamento e sulla gestione delle iniziative finalizzate al buon andamento della Fiera-Mercato, opererà un'apposita Commissione Comunale così composta:

. Presidente	- Sindaco o suo delegato;
. N. 2 Rappresentanti del Consiglio Comunale scelto tra i consiglieri:	- 1 di maggioranza; - 1 di minoranza;
. Membro Tecnico del Comune	- Responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato;
. Membro Tecnico del Comune	- Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale o suo delegato;
. Rappresentanti degli espositori esperti nel settore mercatale della Fiera-Mercato:	- n. 3 componenti
2. La nomina dei rappresentanti degli espositori sarà fatta dalla Giunta Comunale, sentiti gli operatori della Fiera-Mercato e su proposta dell'Ufficio di Polizia Municipale e dall'Ufficio Commercio. Le funzioni di Segretario saranno svolte di volta in volta da persona nominata dal Presidente.
3. La Commissione dura in carica 5 anni e decadrà con il cambio dell'Amministrazione Comunale, sarà convocata con preavviso di almeno 5 giorni e svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti.
4. Le relative decisioni dovranno risultare da apposito verbale redatto dal Segretario della Commissione.
5. Ai componenti esterni spetta, un gettone di presenza per ogni seduta, in analogia e importo conforme a quello spettante ai consiglieri comunali per ogni seduta consiliare.

Art. 18
SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 c.1 del D.LGS. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,28 a Euro 15.493,68 (da L. 5.000.000 a L.30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 c. 2 del D.Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3.098,74 (da L. 1.000.000 a L. 6.000.000):
 - a) vendere prodotti non appartenenti alle categorie merceologiche ammesse (art. 1 c.3);
 - b) esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m.500 (art. 14 c.2);
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 16 c. 6);
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 16 c.8)
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77,47 a 464,81 (da L.150.000 a L.900.000):
 - a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (art. 15 c.3);
 - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.15 c.4);
 - c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.16 c.1);
 - d) non lasciare pulito il posteggio occupato e depositare i rifiuti come prescritto (art. 16 c.4);
 - e) lasciare il posteggio incustodito (art. 16 c.5);
 - f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.16 c. 7);
 - g) utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
 - h) utilizzare energia elettrica non proveniente da impianti pubblici, o da sorgenti non inquinanti o assenza d'impianto d'illuminazione e di collegamento elettrico a norma.
4. Le violazioni dell'art. 15 commi 1 e 2, sono punite ai sensi dell'art. 4 c. 5 del vigente Regolamento C.O.S.A.P., con una indennità corrispondente al canone dovuto con sanzione pecuniaria del 100% sull'indennità dovuta.
5. Le violazioni alle disposizioni dell'art. 9 L.R. N.10/2001, effettuate dagli operatori non professionali (c.d. hobbisti), sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 1.032,29 (da L.500.000 a L. 2.000.000) e la confisca delle attrezzature e della merce secondo le modalità previste dalla L.R. 28.01.1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,82 a Euro 154,94 (da L. 50.000 a L.300.000).
7. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.689/81 e successive modificazioni (D.Lgs. 507/99).
8. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente punto 2 (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione con effetto liberatorio), secondo quanto previsto dall'art. 29 c. 3 del D.Lgs. 114/98 viene disposta la sospensione dell'autorizzazione di vendita per un periodo di due edizioni mensili consecutive di mercato.

Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.
9. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto, secondo le procedure previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.
10. Il Comune potrà avvalersi dei componenti esperti di comprovate capacità facenti parte della Commissione Comunale di all'art. 17 del presente Regolamento, al fine di verificare l'idoneità delle merceologie effettivamente trattate con la specializzazione merceologica della Fiera-mercato.

11. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
12. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 11, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 19

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamenti vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 20

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni vigenti presso l'Amministrazione Comunale in materia e con lo stesso in contrasto.

INDICE:

- art. 1 - Tipologia della Fiera-Mercato;
- art. 2 - Giornate e orari di svolgimento;
- art. 3 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato;
- art. 4 - Autorizzazione e concessione di posteggio;
- art. 5 - Soppressione o modifica del posteggio per motivi di pubblico interesse;
- art. 6 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi;
- art. 7 - Subingresso;
- art. 8 - Scambio di posteggi;
- art. 9 - Ampliamento della superficie di posteggio;
- art. 10 - Tenuta e consultazione della pianta degli operatori e della graduatoria dei titolari di posteggio;
- art. 11 - Assenze;
- art. 12 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati formazione della graduatoria degli spuntisti;
- art. 13 - Assegnazione posteggi ad operatori non professionali (c.d. hobbisti) formazione della graduatoria degli spuntisti;
- art. 14 - Circolazione stradale;
- art. 15 - Sistemazione delle attrezzature di vendita;
- art. 16 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita;
- art. 17 - Commissione per la gestione della Fiera-Mercato;
- art. 18 - Sanzioni;
- art. 19 - Rinvio a disposizioni di Legge;
- art. 20 - Abrogazione di precedenti disposizioni.